Sentenza del 17/05/2019 n. 13352 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

- la Agenzia delle Entrate, ricorrente avverso la sentenza n. 6/16/13 della CTR di Venezia - Mestre contro F. di G. spa. e Z. spa (che hanno presentato ricorso incidentale), ha comunicato che la contribuente si è avvalsa della procedura di definizione di cui al D.L. n. 50 del 2017 (conv. con mod. nella L. n. 96 del 2017) ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, come attestato con nota prodotta l'18.7.2018;

- l'Avvocatura dello Stato ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese;

- la F. di G. spa e Z. spa hanno comunicato di aver revocato il mandato difensivo all'Avv. G.C.;

- sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta;

- la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 dell'8.3.2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2019

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi

- Giurisprudenza